



Consiglio
dell'Unione europea

Bruxelles, 19 ottobre 2018
(OR. en)

**Fascicolo interistituzionale:
2018/0357(NLE)**

**13312/18
ADD 8**

**WTO 264
SERVICES 62
COASI 249**

PROPOSTA

Origine:	Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, per conto del Segretario Generale della Commissione europea
Data:	19 ottobre 2018
Destinatario:	Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea

n. doc. Comm.:	COM(2018) 692 final - ANNEX 5
Oggetto:	ALLEGATO della proposta di decisione del Consiglio relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, dell'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e la Repubblica socialista del Vietnam

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2018) 692 final - ANNEX 5.

All.: COM(2018) 692 final - ANNEX 5



Bruxelles, 17.10.2018
COM(2018) 692 final

ANNEX 5

ALLEGATO

della

proposta di decisione del Consiglio

**relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, dell'accordo di libero scambio tra
l'Unione europea e la Repubblica socialista del Vietnam**

Tabella dei dazi all'esportazione del Vietnam

Note generali

1. Le seguenti categorie si applicano alla soppressione o alla riduzione di dazi, tasse o altri oneri all'esportazione di qualsiasi natura, applicati o connessi all'esportazione di merci nel territorio dell'altra Parte (di seguito "dazi all'esportazione") in relazione alle merci indicate nella tabella dei dazi all'esportazione del Vietnam di cui alla presente appendice a norma dell'articolo 2.11 (Dazi, imposte o altri oneri all'esportazione):
 - a) i dazi all'esportazione applicabili alle merci di cui alle voci comprese nella categoria "B5a" di soppressione progressiva dei dazi della tabella di cui alla presente appendice sono ridotti al 10% in sei tappe annuali uguali a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo, e i dazi all'esportazione applicabili a tali merci sono successivamente fissati al 10%;

- b) i dazi all'esportazione applicabili alle merci di cui alle voci comprese nella categoria "B5b" di soppressione progressiva dei dazi della tabella di cui alla presente appendice sono ridotti al 20% in sei tappe annuali uguali a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo, e i dazi all'esportazione applicabili a tali merci sono successivamente fissati al 20%;
- c) i dazi all'esportazione applicabili alle merci di cui alle voci comprese nella categoria "B5*a" di soppressione progressiva dei dazi della tabella di cui alla presente appendice sono mantenuti al livello dell'aliquota di base per un periodo di cinque anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo, e tali merci sono successivamente esenti da qualsiasi dazio all'esportazione;
- d) i dazi all'esportazione applicabili alle merci di cui alle voci comprese nella categoria "B5*b" di soppressione progressiva dei dazi della tabella di cui alla presente appendice sono mantenuti al livello dell'aliquota di base per un periodo di cinque anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo, e i dazi all'esportazione applicabili a tali merci sono successivamente fissati al 20%;
- e) i dazi all'esportazione applicabili alle merci di cui alle voci comprese nella categoria "B7*" di soppressione progressiva dei dazi della tabella di cui alla presente appendice sono mantenuti al livello dell'aliquota di base per un periodo di sette anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo, e tali merci sono successivamente esenti da qualsiasi dazio all'esportazione;

- f) i dazi all'esportazione applicabili alle merci di cui alle voci comprese nella categoria "B10" di soppressione progressiva dei dazi della tabella di cui alla presente appendice sono soppressi in 11 tappe annuali uguali a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo, e tali merci sono successivamente esenti da qualsiasi dazio all'esportazione;
- g) i dazi all'esportazione applicabili alle merci di cui alle voci comprese nella categoria "B10*" di soppressione progressiva dei dazi della tabella di cui alla presente appendice sono mantenuti al livello dell'aliquota di base per un periodo di 10 anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo, e tali merci sono successivamente esenti da qualsiasi dazio all'esportazione;
- h) i dazi all'esportazione applicabili alle merci di cui alle voci comprese nella categoria "B12" di soppressione progressiva dei dazi della tabella di cui alla presente appendice sono soppressi in 13 tappe annuali uguali a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo, e tali merci sono successivamente esenti da qualsiasi dazio all'esportazione;
- i) i dazi all'esportazione applicabili alle merci di cui alle voci comprese nella categoria "B12*" di soppressione progressiva dei dazi della tabella di cui alla presente appendice sono mantenuti al livello dell'aliquota di base per un periodo di 12 anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo, e tali merci sono successivamente esenti da qualsiasi dazio all'esportazione;

- j) i dazi all'esportazione applicabili alle merci di cui alle voci comprese nella categoria "B15" di soppressione progressiva dei dazi della tabella di cui alla presente appendice sono soppressi in 16 tappe annuali uguali a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo, e tali merci sono successivamente esenti da qualsiasi dazio all'esportazione;
- k) i dazi all'esportazione applicabili alle merci di cui alle voci comprese nella categoria "B15*a" di soppressione progressiva dei dazi della tabella di cui alla presente appendice sono mantenuti al livello dell'aliquota di base per un periodo di 15 anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo, e tali merci sono successivamente esenti da qualsiasi dazio all'esportazione;
- l) i dazi all'esportazione applicabili alle merci di cui alle voci comprese nella categoria "B15*b" di soppressione progressiva dei dazi della tabella di cui alla presente appendice sono mantenuti al livello dell'aliquota di base per un periodo di cinque anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo, sono ridotti al 15% nel sesto anno e sono mantenuti al 15% fino al sedicesimo anno; tali merci sono successivamente esenti da qualsiasi dazio all'esportazione;
- m) i dazi all'esportazione applicabili alle merci di cui alle voci comprese nella categoria "B15*c" di soppressione progressiva dei dazi della tabella di cui alla presente appendice sono mantenuti al livello dell'aliquota di base per un periodo di cinque anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo, sono ridotti al 20% nel sesto anno e sono mantenuti al 20% fino al sedicesimo anno; tali merci sono successivamente esenti da qualsiasi dazio all'esportazione;

- n) i dazi all'esportazione applicabili alle merci di cui alle voci comprese nella categoria "B15*d" di soppressione progressiva dei dazi della tabella di cui alla presente appendice sono mantenuti al livello dell'aliquota di base per un periodo di cinque anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo, sono ridotti al 25% nel sesto anno e sono mantenuti al 25% fino al sedicesimo anno; tali merci sono successivamente esenti da qualsiasi dazio all'esportazione;
- o) i dazi all'esportazione applicabili alle merci di cui alle voci comprese nella categoria "B15*e" di soppressione progressiva dei dazi della tabella di cui alla presente appendice sono mantenuti al livello dell'aliquota di base per un periodo di cinque anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo, sono ridotti al 35% nel sesto anno e mantenuti al 35% fino al decimo anno, sono ridotti al 30% nell'undicesimo anno e sono mantenuti al 30% fino al sedicesimo anno; tali merci sono successivamente esenti da qualsiasi dazio all'esportazione; e
- p) i dazi all'esportazione applicabili alle merci di cui alle voci comprese nella categoria "S" di soppressione progressiva dei dazi della tabella di cui alla presente appendice sono mantenuti al livello dell'aliquota di base a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo.

2. Ogni voce della tabella dei dazi all'esportazione di cui alla presente appendice reca l'indicazione dell'aliquota di base del dazio all'esportazione e della categoria di soppressione progressiva dei dazi necessarie a stabilire l'aliquota intermedia del dazio all'esportazione corrispondente a ciascuna tappa di riduzione dei dazi per la voce in questione.

3. In caso di modifiche dell'elenco delle tariffe di esportazione del Vietnam, gli impegni assunti nel quadro della tabella dei dazi all'esportazione di cui alla presente appendice si applicano sulla base della descrizione delle merci, indipendentemente dalla loro classificazione tariffaria.
4. Nelle fasi intermedie le aliquote dei dazi all'esportazione sono arrotondate per difetto perlomeno al decimale di punto percentuale più vicino.
5. Ai fini della presente appendice, gli effetti della prima riduzione decorrono dalla data di entrata in vigore del presente accordo. Gli effetti delle riduzioni annuali successive decorrono dal 1° gennaio dell'anno pertinente successivo all'anno di entrata in vigore del presente accordo.

Tabella dei dazi all'esportazione del Vietnam

SA 2012	Descrizione	Aliquota di base (%)	Aliquota definitiva (%)	Categoria
1211.90.14	- - - - Aquilaria Crassna Pierre	15	0	B10
1211.90.19	- - - - Aquilaria Crassna Pierre	15	0	B10
1211.90.98	- - - - Aquilaria Crassna Pierre	15	0	B10
1211.90.99	- - - - Aquilaria Crassna Pierre	15	0	B10
2502.00.00	Piriti di ferro non arrostate	10	0	B10*
2503.00.00	Zolfi di ogni specie, esclusi lo zolfo sublimato, lo zolfo precipitato e lo zolfo colloidale	10	0	B10*
2504.10.00	- in polvere o in scaglie	10	0	B10*
2504.90.00	- altra	10	0	B10*
2505.10.00	- Sabbie silicee e sabbie quarzose	30	20	B5*b
2505.90.00	- altre sabbie	30	20	B5*b

SA 2012	Descrizione	Aliquota di base (%)	Aliquota definitiva (%)	Categoria
2506.10.00	- Quarzi	10	0	B10*
2506.20.00	- Quarzite	10	10	S
2507.00.00	Caolino ed altre argille caoliniche, anche calcinati	10	0	B12*
2508.10.00	- Bentonite	10	0	B12*
2508.30.00	- Argille refrattarie	10	0	B12*
2508.40.10	- - Argilla smectica	10	0	B12*
2508.40.90	- - altre	10	0	B12*
2508.50.00	- Andalusite, cianite e sillimanite	10	0	B12*
2508.60.00	- Mullite	10	0	B12*
2508.70.00	- Terre di chamotte o di dinas	10	0	B12*
2509.00.00	Creta	17	0	B15
2510.10.10	- - Apatite	40	0	B15
2510.20.10	- - - Microsfere di dimensioni pari o inferiori a 0,25 mm	15	0	B15

SA 2012	Descrizione	Aliquota di base (%)	Aliquota definitiva (%)	Categoria
2510.20.10	- - - Granuli di dimensioni superiori a 0,25 mm ma non superiori a 15 mm	25	0	B15
2510.20.10	- - - altri	40	0	B15
2511.10.00	- Solfato di bario naturale (baritina)	10	10	S
2511.20.00	- Carbonato di bario naturale (witherite)	10	10	S
2512.00.00	Farine silicee fossili (per esempio: kieselgur, tripolite, diatomite) ed altre terre silicee analoghe, con densità apparente non superiore ad 1, anche calcinate	15	0	B12
2513.10.00	- Pietra pomice	10	0	B12*
2513.20.00	- Smeriglio, corindone naturale, granato naturale ed altri abrasivi naturali	10	0	B12*
2514.00.00	Ardesia, anche sgrossata o semplicemente segata o altrimenti tagliata, in blocchi o in lastre di forma quadrata o rettangolare	17	17	S
2515.11.00	- - greggi o sgrossati	17	0	B15
2515.12.10	- - - in blocchi	17	0	B15

SA 2012	Descrizione	Aliquota di base (%)	Aliquota definitiva (%)	Categoria
2515.12.20	- - - in lastre	17	0	B15
2515.20.00	- - Calcare bianco (marmo bianco) in blocchi	30	0	B15
2515.20.00	- - altri	17	0	B15
2516.11.00	- - greggio o sgrossato	17	17	S
2516.12.10	- - - in blocchi	25	20	B5*b
2516.12.20	- - - in lastre	17	17	S
2516.20.10	- - greggia o sgrossata	17	17	S
2516.20.20	- - semplicemente segata o altrimenti tagliata, in blocchi o in lastre di forma quadrata o rettangolare	17	17	S
2516.90.00	- altre pietre da taglio o da costruzione	17	0	B15*b
2517.10.00	- Sassi, ghiaia, pietre frantumate, dei tipi generalmente utilizzati per calcestruzzo o per massicciate stradali, ferroviarie o altre massicciate, ciottoli e selci, anche trattati termicamente	17	0	B12

SA 2012	Descrizione	Aliquota di base (%)	Aliquota definitiva (%)	Categoria
2517.20.00	- Macadam di loppe, di scorie o di cascami industriali simili, anche contenente materie citate nella sottovoce 2517.10	17	0	B12
2517.30.00	- Tarmacadam	17	0	B12
2517.41.00	- - - di dimensione compresa tra 1 e 400 mm	14	0	B12
2517.41.00	- - - altri	17	0	B12
2517.49.00	- - - polvere di carbonato di calcio di pietre della voce 25.15, di dimensione pari o inferiore a 0,125 mm	5	0	B12*
2517.49.00	- - - polvere di carbonato di calcio ottenuta da pietre della voce 25.15, di dimensione superiore a 0,125 mm e inferiore a 1 mm	10	0	B12*
2517.49.00	- - - di dimensione compresa tra 1 e 400 mm	14	0	B12
2517.49.00	- - - altri	17	0	B12
2518.10.00	- Dolomite non calcinata né sinterizzata, detta "cruda"	10	0	B15*a
2518.20.00	- Dolomite calcinata o sinterizzata	10	0	B15*a
2518.30.00	- Pigiata di dolomite	10	0	B15*a

SA 2012	Descrizione	Aliquota di base (%)	Aliquota definitiva (%)	Categoria
2519.10.00	- Carbonato di magnesio naturale (magnesite)	10	0	B10*
2519.90.10	- - Magnesia fusa elettricamente; magnesia calcinata a morte (sinterizzata)	10	0	B10*
2519.90.20	- - altri	10	0	B10*
2520.10.00	- Pietra da gesso; anidrite	10	0	B15*a
2520.20.10	- - dei tipi utilizzati per l'odontoiatria	10	0	B15*a
2520.20.90	- - altri	10	0	B15*a
2521.00.00	Pietre calcaree da fonderia ("castines"); pietre da calce o da cemento	17	17	S
2522.10.00	- Calce viva	5	0	B12*
2522.20.00	- Calce spenta	5	0	B12*
2522.30.00	- Calce idraulica	5	0	B12*
2524.10.00	- Crocidolite	10	0	B15*a
2524.90.00	- altri	10	0	B15*a
2526.10.00	- non frantumati né polverizzati	30	20	B5*b
2526.20.10	- - Polvere di talco	30	20	B5*b

SA 2012	Descrizione	Aliquota di base (%)	Aliquota definitiva (%)	Categoria
2526.20.90	- - altri	30	20	B5*b
2528.00.00	Borati naturali e loro concentrati (anche calcinati), esclusi i borati estratti dalle soluzioni naturali; acido borico naturale con un contenuto massimo di 85% di H ₃ BO ₃ sul prodotto secco	10	0	B10*
2529.10.00	- Feldspato	10	0	B15*a
2529.21.00	- - contenente, in peso, 97% o meno di fluoruro di calcio	10	0	B10*
2529.22.00	- - contenente, in peso, più di 97% di fluoruro di calcio	10	0	B10*
2529.30.00	- - Leucite; nefelina e sienite-nefelinica	10	0	B15*a
2530.10.00	- Vermiculite, perlite e cloriti, non espansi	10	0	B15*a
2530.20.10	- - Kieserite	10	0	B15*a
2530.20.20	- - Epsomite	10	0	B15*a
2530.90.10	- - Silicati di zirconio per uso come opacizzanti	10	0	B15*a
2530.90.90	- - altre	10	0	B15*a
2601.11.00	- - non agglomerati	40	20	B5b

SA 2012	Descrizione	Aliquota di base (%)	Aliquota definitiva (%)	Categoria
2601.12.00	- - agglomerati	40	20	B5b
2601.20.00	- Piriti di ferro arrostiti (ceneri di piriti)	40	20	B5b
2602.00.00	Minerali di manganese e loro concentrati, compresi i minerali manganesiferi ferruginosi e loro concentrati con tenore, in peso, di manganese di 20% o più, sul prodotto secco	40	10	B5a
2603.00.00	Minerali di rame e loro concentrati	40	20	B5*b
2604.00.00	- grezzi	30	20	B5b
2604.00.00	- Concentrati	20	20	S
2605.00.00	- grezzi	30	0	B15*d
2605.00.00	- Concentrati	20	0	B15*b
2606.00.00	- grezzi	30	20	B5*b
2606.00.00	- Concentrati	20	20	S
2607.00.00	Minerali di piombo e loro concentrati	40	20	B5*b
2608.00.00	Minerali di zinco e loro concentrati	40	20	B5b

SA 2012	Descrizione	Aliquota di base (%)	Aliquota definitiva (%)	Categoria
2609.00.00	- grezzi	30	0	B15
2609.00.00	- Concentrati	20	0	B15
2610.00.00	Minerali di cromo e loro concentrati	30	0	B15
2611.00.00	- grezzi	30	0	B15
2611.00.00	- Concentrati	20	0	B15
2612.10.00	- - grezzi	30	20	B5*b
2612.10.00	- - Concentrati	20	20	S
2612.20.00	- - grezzi	30	20	B5*b
2612.20.00	- - Concentrati	20	20	S
2613.10.00	- arrostiti	20	0	B12
2613.90.00	- - grezzi	30	0	B12
2613.90.00	- - Concentrati	20	0	B12
2614.00.10	- - Riduzione di ilmenite ($\text{TiO}_2 \geq 56\%$ e $\text{FeO} \leq 11\%$)	15	0	B15*a

SA 2012	Descrizione	Aliquota di base (%)	Aliquota definitiva (%)	Categoria
2614.00.10	-- Concentrati di ilmenite	30	0	B15*a
2614.00.10	-- altri	40	0	B15*e
2614.00.90	-- Concentrati di rutilo ($83 \% \leq \text{TiO}_2 \leq 87 \%$)	30	0	B15*a
2614.00.90	-- altri	40	0	B15*e
2615.10.00	-- grezzi	30	20	B5*b
2615.10.00	--- Zirconio in polvere di dimensione inferiore a 75 μm	10	10	S
2615.10.00	--- altri	20	20	S
2615.90.00	--- grezzi	30	0	B15*d
2615.90.00	--- Concentrati	20	0	B15*b
2615.90.00	--- grezzi	30	0	B15*d
2615.90.00	--- Concentrati	20	0	B15*b
2616.10.00	-- grezzi	30	0	B12*
2616.10.00	-- Concentrati	20	0	B12*

SA 2012	Descrizione	Aliquota di base (%)	Aliquota definitiva (%)	Categoria
2616.90.00	- - Minerali di oro e loro concentrati	30	0	B12*
2616.90.00	- - - grezzi	30	0	B12*
2616.90.00	- - - Concentrati	20	0	B12*
2617.10.00	- - grezzi	30	0	B15*d
2617.10.00	- - Concentrati	20	0	B15*b
2617.90.00	- - grezzi	30	20	B5*b
2617.90.00	- - Concentrati	20	20	S
2621.90.00	- - Scorie	7	0	B12*
2701.11.00	- - Antracite	10	10	S
2701.12.10	- - Carboni da coke	10	10	S
2701.12.90	- - - Altro	10	10	S
2701.19.00	- - altri carboni fossili	10	10	S

SA 2012	Descrizione	Aliquota di base (%)	Aliquota definitiva (%)	Categoria
2701.20.00	- Mattonelle, ovoidi e combustibili solidi simili ottenuti da carboni fossili	10	10	S
2702.10.00	- Ligniti, anche polverizzate, ma non agglomerate	15	15	S
2702.20.00	- Ligniti agglomerate	15	15	S
2703.00.10	- Torba, anche compressa in balle, ma non agglomerata	15	15	S
2703.00.20	- Torba agglomerata	15	15	S
2704.00.10	- Coke e semi-coke di carboni fossili	13	13	S
2704.00.20	- Coke e semi-coke di lignite o di torba	13	13	S
2704.00.30	- Carbone di storta	13	13	S
2709.00.10	- Oli greggi di petrolio	10	10	S
2709.00.20	- Condensati	10	10	S
2804.70.00	- - Fosforo	5	0	B7*
2817.00.10	- - Ossido di zinco in polvere	5	0	B7*

SA 2012	Descrizione	Aliquota di base (%)	Aliquota definitiva (%)	Categoria
2823.00.00	- Scorie di titanio ($\text{TiO}_2 \geq 85\%$, $\text{FeO} \leq 10\%$)	10	0	B7*
2823.00.00	- Scorie di titanio ($70\% \leq \text{TiO}_2 < 85\%$, $\text{FeO} \leq 10\%$)	10	0	B7*
2823.00.00	- Rutilo ($\text{TiO}_2 > 87\%$)	10	0	B7*
3824.90.99	- - - - Polvere di carbonato di calcio impregnata di acido stearico, ottenuta da pietre della voce 25.15, di dimensione inferiore a 1 mm	3	0	B5*a
4002.11.00	- - Lattice	1	0	B10*
4002.19.10	- - - in forme primarie o in lastre, fogli o nastri non vulcanizzati, non mescolati	1	0	B10*
4002.19.90	- - - altre	1	0	B10*
4002.20.10	- - In forme primarie	1	0	B10*
4002.20.90	- - altre	1	0	B10*
4002.31.10	- - - Lastre, fogli o nastri non vulcanizzati, non mescolati	1	0	B10*
4002.31.90	- - - altre	1	0	B10*
4002.39.10	- - - Lastre, fogli o nastri non vulcanizzati, non mescolati	1	0	B10*

SA 2012	Descrizione	Aliquota di base (%)	Aliquota definitiva (%)	Categoria
4002.39.90	- - - altre	1	0	B10*
4002.41.00	- - Lattice	1	0	B10*
4002.49.10	- - - In forme primarie	1	0	B10*
4002.49.90	- - - altre	1	0	B10*
4002.51.00	- - Lattice	1	0	B10*
4002.59.10	- - - In forme primarie	1	0	B10*
4002.59.90	- - - altre	1	0	B10*
4002.60.10	- - In forme primarie	1	0	B10*
4002.60.90	- - altre	1	0	B10*
4002.70.10	- - In forme primarie	1	0	B10*
4002.70.90	- - altre	1	0	B10*
4002.80.10	- - Mescole di lattice di gomma naturale con lattice di gomma sintetica	1	0	B10*

SA 2012	Descrizione	Aliquota di base (%)	Aliquota definitiva (%)	Categoria
4002.80.90	- - altre	1	0	B10*
4002.91.00	- - Lattice	1	0	B10*
4002.99.20	- - - - Di lattice di gomma sintetica	1	0	B10*
4002.99.90	- - - - Di lattice di gomma sintetica	1	0	B10*
4005.10.10	- - Di gomme naturali	1	0	B10*
4005.10.90	- - altre	1	0	B10*
4005.20.00	- Soluzioni; dispersioni diverse da quelle della sottovoce 4005.10	1	0	B10*
4005.91.10	- - - Di gomme naturali	1	0	B10*
4005.91.90	- - - altre	1	0	B10*
4005.99.10	- - - Lattice	1	0	B10*
4005.99.90	- - - altre	1	0	B10*
4101.20.10	- - preconciati	10	0	B5*a

SA 2012	Descrizione	Aliquota di base (%)	Aliquota definitiva (%)	Categoria
4101.20.90	- - altri	10	0	B5*a
4101.50.10	- - preconciati	10	0	B5*a
4101.50.90	- - altri	10	0	B5*a
4101.90.10	- - preconciati	10	0	B5*a
4101.90.90	- - altri	10	0	B5*a
4102.10.00	- col vello	5	0	B5*a
4102.21.00	- - piclate	5	0	B5*a
4102.29.10	- - - preconciate	5	0	B5*a
4102.29.90	- - - altre	5	0	B5*a
4103.20.10	- - - altri	5	0	B5*a
4103.20.90	- - - altri	5	0	B5*a
4103.30.00	- di suini	10	0	B5*a

SA 2012	Descrizione	Aliquota di base (%)	Aliquota definitiva (%)	Categoria
4103.90.00	- altri	10	0	B5*a
4401.10.00	Legna da ardere in tondelli, ceppi, ramaglie, fascine o in forme simili	5	0	B10*
4402.10.00	- di bambù	10	0	B10*
4402.90.90	- - Carbone di legna ottenuta da foreste piantate	5	0	B10*
4402.90.90	- - altro	10	0	B10*
4403.10.10	- - Legname squadrato, tronchi per sega e per impiallacciatura	10	0	B10*
4403.10.90	- - altro	10	0	B10*
4403.20.10	- - Legname squadrato, tronchi per sega e per impiallacciatura	10	0	B10*
4403.20.90	- - altro	10	0	B10*
4403.41.10	- - - Legname squadrato, tronchi per sega e per impiallacciatura	10	0	B10*
4403.41.90	- - - altro	10	0	B10*
4403.49.10	- - - Legname squadrato, tronchi per sega e per impiallacciatura	10	0	B10*
4403.49.90	- - - altro	10	0	B10*

SA 2012	Descrizione	Aliquota di base (%)	Aliquota definitiva (%)	Categoria
4403.91.10	- - - Legname squadrato, tronchi per sega e per impiallacciatura	10	0	B10*
4403.91.90	- - - altro	10	0	B10*
4403.92.10	- - - Legname squadrato, tronchi per sega e per impiallacciatura	10	0	B10*
4403.92.90	- - - altro	10	0	B10*
4403.99.10	- - - Legname squadrato, tronchi per sega e per impiallacciatura	10	0	B10*
4403.99.90	- - - altro	10	0	B10*
4404.10.00	- di conifere	5	0	B10*
4404.20.10	- - Legno in stecche, strisce e nastri	5	0	B10*
4404.20.90	- - altri	5	0	B10*
4406.10.00	- non impregnate	20	0	B10
4406.90.00	- altre	20	0	B10

SA 2012	Descrizione	Aliquota di base (%)	Aliquota definitiva (%)	Categoria
4407.10.00	-- di spessore pari o inferiore a 30 mm, larghezza pari o inferiore a 95 mm e lunghezza pari o inferiore a 1 050 mm	5	0	B10*
4407.10.00	-- altro	20	0	B10
4407.21.10	---- di spessore pari o inferiore a 30 mm, larghezza pari o inferiore a 95 mm e lunghezza pari o inferiore a 1 050 mm	5	0	B10*
4407.21.10	---- altro	20	0	B10
4407.21.90	---- di spessore pari o inferiore a 30 mm, larghezza pari o inferiore a 95 mm e lunghezza pari o inferiore a 1 050 mm	5	0	B10*
4407.21.90	---- altro	20	0	B10
4407.22.10	---- di spessore pari o inferiore a 30 mm, larghezza pari o inferiore a 95 mm e lunghezza pari o inferiore a 1 050 mm	5	0	B10*
4407.22.10	---- altro	20	0	B10
4407.22.90	---- di spessore pari o inferiore a 30 mm, larghezza pari o inferiore a 95 mm e lunghezza pari o inferiore a 1 050 mm	5	0	B10*

SA 2012	Descrizione	Aliquota di base (%)	Aliquota definitiva (%)	Categoria
4407.22.90	----- altro	20	0	B10
4407.25.11	----- di spessore pari o inferiore a 30 mm, larghezza pari o inferiore a 95 mm e lunghezza pari o inferiore a 1 050 mm	5	0	B10*
4407.25.11	----- altro	20	0	B10
4407.25.19	----- di spessore pari o inferiore a 30 mm, larghezza pari o inferiore a 95 mm e lunghezza pari o inferiore a 1 050 mm	5	0	B10*
4407.25.19	----- altro	20	0	B10
4407.25.21	----- di spessore pari o inferiore a 30 mm, larghezza pari o inferiore a 95 mm e lunghezza pari o inferiore a 1 050 mm	5	0	B10*
4407.25.21	----- altro	20	0	B10
4407.25.29	----- di spessore pari o inferiore a 30 mm, larghezza pari o inferiore a 95 mm e lunghezza pari o inferiore a 1 050 mm	5	0	B10*
4407.25.29	----- altro	20	0	B10

SA 2012	Descrizione	Aliquota di base (%)	Aliquota definitiva (%)	Categoria
4407.26.10	----- di spessore pari o inferiore a 30 mm, larghezza pari o inferiore a 95 mm e lunghezza pari o inferiore a 1 050 mm	5	0	B10*
4407.26.10	----- altro	20	0	B10
4407.26.90	----- di spessore pari o inferiore a 30 mm, larghezza pari o inferiore a 95 mm e lunghezza pari o inferiore a 1 050 mm	5	0	B10*
4407.26.90	----- altro	20	0	B10
4407.27.10	----- di spessore pari o inferiore a 30 mm, larghezza pari o inferiore a 95 mm e lunghezza pari o inferiore a 1 050 mm	5	0	B10*
4407.27.10	----- altro	20	0	B10
4407.27.90	----- di spessore pari o inferiore a 30 mm, larghezza pari o inferiore a 95 mm e lunghezza pari o inferiore a 1 050 mm	5	0	B10*
4407.27.90	----- altro	20	0	B10
4407.28.10	----- di spessore pari o inferiore a 30 mm, larghezza pari o inferiore a 95 mm e lunghezza pari o inferiore a 1 050 mm	5	0	B10*

SA 2012	Descrizione	Aliquota di base (%)	Aliquota definitiva (%)	Categoria
4407.28.10	----- altro	20	0	B10
4407.28.90	----- di spessore pari o inferiore a 30 mm, larghezza pari o inferiore a 95 mm e lunghezza pari o inferiore a 1 050 mm	5	0	B10*
4407.28.90	----- altro	20	0	B10
4407.29.11	----- di spessore pari o inferiore a 30 mm, larghezza pari o inferiore a 95 mm e lunghezza pari o inferiore a 1 050 mm	5	0	B10*
4407.29.11	----- altro	20	0	B10
4407.29.19	----- di spessore pari o inferiore a 30 mm, larghezza pari o inferiore a 95 mm e lunghezza pari o inferiore a 1 050 mm	5	0	B10*
4407.29.19	----- altro	20	0	B10
4407.29.21	----- di spessore pari o inferiore a 30 mm, larghezza pari o inferiore a 95 mm e lunghezza pari o inferiore a 1 050 mm	5	0	B10*
4407.29.21	----- altro	20	0	B10

SA 2012	Descrizione	Aliquota di base (%)	Aliquota definitiva (%)	Categoria
4407.29.29	----- di spessore pari o inferiore a 30 mm, larghezza pari o inferiore a 95 mm e lunghezza pari o inferiore a 1 050 mm	5	0	B10*
4407.29.29	----- altro	20	0	B10
4407.29.31	----- di spessore pari o inferiore a 30 mm, larghezza pari o inferiore a 95 mm e lunghezza pari o inferiore a 1 050 mm	5	0	B10*
4407.29.31	----- altro	20	0	B10
4407.29.39	----- di spessore pari o inferiore a 30 mm, larghezza pari o inferiore a 95 mm e lunghezza pari o inferiore a 1 050 mm	5	0	B10*
4407.29.39	----- altro	20	0	B10
4407.29.41	----- di spessore pari o inferiore a 30 mm, larghezza pari o inferiore a 95 mm e lunghezza pari o inferiore a 1 050 mm	5	0	B10*
4407.29.41	----- altro	20	0	B10
4407.29.49	----- di spessore pari o inferiore a 30 mm, larghezza pari o inferiore a 95 mm e lunghezza pari o inferiore a 1 050 mm	5	0	B10*

SA 2012	Descrizione	Aliquota di base (%)	Aliquota definitiva (%)	Categoria
4407.29.49	----- altro	20	0	B10
4407.29.51	----- di spessore pari o inferiore a 30 mm, larghezza pari o inferiore a 95 mm e lunghezza pari o inferiore a 1 050 mm	5	0	B10*
4407.29.51	----- altro	20	0	B10
4407.29.59	----- di spessore pari o inferiore a 30 mm, larghezza pari o inferiore a 95 mm e lunghezza pari o inferiore a 1 050 mm	5	0	B10*
4407.29.59	----- altro	20	0	B10
4407.29.61	----- di spessore pari o inferiore a 30 mm, larghezza pari o inferiore a 95 mm e lunghezza pari o inferiore a 1 050 mm	5	0	B10*
4407.29.61	----- altro	20	0	B10
4407.29.69	----- di spessore pari o inferiore a 30 mm, larghezza pari o inferiore a 95 mm e lunghezza pari o inferiore a 1 050 mm	5	0	B10*
4407.29.69	----- altro	20	0	B10

SA 2012	Descrizione	Aliquota di base (%)	Aliquota definitiva (%)	Categoria
4407.29.71	----- di spessore pari o inferiore a 30 mm, larghezza pari o inferiore a 95 mm e lunghezza pari o inferiore a 1 050 mm	5	0	B10*
4407.29.71	----- altro	20	0	B10
4407.29.79	----- di spessore pari o inferiore a 30 mm, larghezza pari o inferiore a 95 mm e lunghezza pari o inferiore a 1 050 mm	5	0	B10*
4407.29.79	----- altro	20	0	B10
4407.29.81	----- di spessore pari o inferiore a 30 mm, larghezza pari o inferiore a 95 mm e lunghezza pari o inferiore a 1 050 mm	5	0	B10*
4407.29.81	----- altro	20	0	B10
4407.29.89	----- di spessore pari o inferiore a 30 mm, larghezza pari o inferiore a 95 mm e lunghezza pari o inferiore a 1 050 mm	5	0	B10*
4407.29.89	----- altro	20	0	B10
4407.29.91	----- di spessore pari o inferiore a 30 mm, larghezza pari o inferiore a 95 mm e lunghezza pari o inferiore a 1 050 mm	5	0	B10*

SA 2012	Descrizione	Aliquota di base (%)	Aliquota definitiva (%)	Categoria
4407.29.91	----- altro	20	0	B10
4407.29.92	----- di spessore pari o inferiore a 30 mm, larghezza pari o inferiore a 95 mm e lunghezza pari o inferiore a 1 050 mm	5	0	B10*
4407.29.92	----- altro	20	0	B10
4407.29.93	----- di spessore pari o inferiore a 30 mm, larghezza pari o inferiore a 95 mm e lunghezza pari o inferiore a 1 050 mm	5	0	B10*
4407.29.93	----- altro	20	0	B10
4407.29.99	----- di spessore pari o inferiore a 30 mm, larghezza pari o inferiore a 95 mm e lunghezza pari o inferiore a 1 050 mm	5	0	B10*
4407.29.99	----- altro	20	0	B10
4407.91.10	---- di spessore pari o inferiore a 30 mm, larghezza pari o inferiore a 95 mm e lunghezza pari o inferiore a 1 050 mm	5	0	B10*
4407.91.10	---- altro	20	0	B10

SA 2012	Descrizione	Aliquota di base (%)	Aliquota definitiva (%)	Categoria
4407.91.90	----- di spessore pari o inferiore a 30 mm, larghezza pari o inferiore a 95 mm e lunghezza pari o inferiore a 1 050 mm	5	0	B10*
4407.91.90	----- altro	20	0	B10
4407.92.10	----- di spessore pari o inferiore a 30 mm, larghezza pari o inferiore a 95 mm e lunghezza pari o inferiore a 1 050 mm	5	0	B10*
4407.92.10	----- altro	20	0	B10
4407.92.90	----- di spessore pari o inferiore a 30 mm, larghezza pari o inferiore a 95 mm e lunghezza pari o inferiore a 1 050 mm	5	0	B10*
4407.92.90	----- altro	20	0	B10
4407.93.10	----- di spessore pari o inferiore a 30 mm, larghezza pari o inferiore a 95 mm e lunghezza pari o inferiore a 1 050 mm	5	0	B10*
4407.93.10	----- altro	20	0	B10
4407.93.90	----- di spessore pari o inferiore a 30 mm, larghezza pari o inferiore a 95 mm e lunghezza pari o inferiore a 1 050 mm	5	0	B10*

SA 2012	Descrizione	Aliquota di base (%)	Aliquota definitiva (%)	Categoria
4407.93.90	----- altro	20	0	B10
4407.94.10	----- di spessore pari o inferiore a 30 mm, larghezza pari o inferiore a 95 mm e lunghezza pari o inferiore a 1 050 mm	5	0	B10*
4407.94.10	----- altro	20	0	B10
4407.94.90	----- di spessore pari o inferiore a 30 mm, larghezza pari o inferiore a 95 mm e lunghezza pari o inferiore a 1 050 mm	5	0	B10*
4407.94.90	----- altro	20	0	B10
4407.95.10	----- di spessore pari o inferiore a 30 mm, larghezza pari o inferiore a 95 mm e lunghezza pari o inferiore a 1 050 mm	5	0	B10*
4407.95.10	----- altro	20	0	B10
4407.95.90	----- di spessore pari o inferiore a 30 mm, larghezza pari o inferiore a 95 mm e lunghezza pari o inferiore a 1 050 mm	5	0	B10*
4407.95.90	----- altro	20	0	B10

SA 2012	Descrizione	Aliquota di base (%)	Aliquota definitiva (%)	Categoria
4407.99.10	- - - - di spessore pari o inferiore a 30 mm, larghezza pari o inferiore a 95 mm e lunghezza pari o inferiore a 1 050 mm	5	0	B10*
4407.99.10	- - - - altro	20	0	B10
4407.99.90	- - - - di spessore pari o inferiore a 30 mm, larghezza pari o inferiore a 95 mm e lunghezza pari o inferiore a 1 050 mm	5	0	B10*
4407.99.90	- - - - altro	20	0	B10
4408.10.10	- - Tavolette di legno di cedro del tipo usato per la produzione di matite; legno di pino insigne del tipo usato per la fabbricazione di paniforti	5	0	B10*
4408.10.30	- - Fogli da impiallacciatura superficiale	5	0	B10*
4408.10.90	- - altro	5	0	B10*
4408.31.00	- - Dark Red Meranti, Light Red Meranti e Meranti Bakau	5	0	B10*
4408.39.10	- - - Tavolette di legno Jelutong del tipo usato per la produzione di matite;	5	0	B10*
4408.39.90	- - - altro	5	0	B10*
4408.90.00	- altro	5	0	B10*

SA 2012	Descrizione	Aliquota di base (%)	Aliquota definitiva (%)	Categoria
4409.10.00	- di conifere	5	0	B10*
4409.21.00	- - di bambù	5	0	B5*a
4409.29.00	- - altro	5	0	B10*
7102.10.00	- - greggi o semplicemente segati, sfaldati o sgrossati	15	0	B10
7102.10.00	- - altri	5	0	B10*
7102.21.00	- - greggi o semplicemente segati, sfaldati o sgrossati	15	0	B10
7102.29.00	- - altri	5	0	B10*
7102.31.00	- - greggi o semplicemente segati, sfaldati o sgrossati	15	0	B10*
7102.39.00	- - altri	5	0	B10*
7103.10.10	- - Rubini	15	0	B10
7103.10.20	- - Giada (nephrite e giadeite)	15	0	B10
7103.10.90	- - altre	15	0	B10
7103.91.10	- - - Rubini	5	0	B10*

SA 2012	Descrizione	Aliquota di base (%)	Aliquota definitiva (%)	Categoria
7103.91.90	- - - altre	5	0	B10*
7103.99.00	- - altre	5	0	B10*
7104.10.10	- - greggio	10	0	B10*
7104.10.20	- - lavorato	5	0	B10*
7104.20.00	- altre, gregge o semplicemente segate o sgrossate	10	0	B10*
7104.90.00	- altre	5	0	B10*
7105.10.00	- di diamanti	3	0	B10*
7105.90.00	- altri	3	0	B10*
7106.10.00	- Polveri	5	0	B5*a
7106.91.00	- - greggio	5	0	B5*a
7106.92.00	- - semilavorato	5	0	B5*a
7108.11.00	- - Polveri	2	2	S
7108.12.00	- - greggio	2	2	S

SA 2012	Descrizione	Aliquota di base (%)	Aliquota definitiva (%)	Categoria
7108.13.00	- - semilavorato	2	2	S
7108.20.00	- per uso monetario	2	2	S
7113.19.10	- - - - di oro, con un tenore in oro pari o superiore al 95%	2	2	S
7113.19.90	- - - - di oro, con un tenore in oro pari o superiore al 95%	2	2	S
7114.19.00	- - - di oro, anche rivestiti, placcati o ricoperti di metalli preziosi, con un tenore in oro pari o superiore al 95%	2	2	S
7115.90.10	- - - di oro, anche rivestiti, placcati o ricoperti di metalli preziosi, con un tenore in oro pari o superiore al 95%	2	2	S
7204.10.00	- Cascami e avanzi di ghisa	17	0	B15*b
7204.21.00	- - di acciai inossidabili	15	0	B15*a
7204.29.00	- - altri	17	0	B15*b
7204.30.00	- Cascami e avanzi di ferro o di acciaio, stagnati	17	0	B15*b
7204.49.00	- - altri	17	0	B15*b
7204.50.00	- Cascami lingottati	17	0	B15*b

SA 2012	Descrizione	Aliquota di base (%)	Aliquota definitiva (%)	Categoria
7401.00.00	- Metalline cuprifere	15	0	B10
7401.00.00	- altri	20	0	B10
7403.11.00	- - - Rame puro raffinato	10	0	B10*
7403.11.00	- - - altri	20	0	B10
7403.12.00	- - Barre da filo (Wire-bars)	20	0	B10
7403.13.00	- - Billette	20	0	B10
7403.19.00	- - altri	20	0	B10
7403.21.00	- - a base di rame-zinco (ottone)	20	0	B10
7403.22.00	- - a base di rame-stagno (bronzo)	20	0	B10
7403.29.00	- - altre leghe di rame (escluse le leghe madri della voce 74.05)	20	0	B10
7404.00.00	- altri	22	0	B15*c
7405.00.00	Leghe madri di rame	15	0	B5*a
7406.10.00	- Polveri a struttura non lamellare	15	0	B5*a

SA 2012	Descrizione	Aliquota di base (%)	Aliquota definitiva (%)	Categoria
7406.20.00	- Polveri a struttura lamellare; pagliette	15	0	B5*a
7407.10.30	- - Profilati	10	0	B10*
7407.10.40	- - Barre	10	0	B10*
7407.21.00	- - a base di rame-zinco (ottone)	10	0	B10*
7407.29.00	- - altri	10	0	B10*
7501.10.00	- Metalline di nichel	5	0	B5*a
7502.10.00	- Nichel non legato	5	0	B5*a
7502.20.00	- Leghe di nichel	5	0	B5*a
7503.00.00	Cascami ed avanzi di nichel	22	0	B15
7504.00.00	Polveri e pagliette di nichel	5	0	B5*a
7505.11.00	- - di nichel non legato	5	0	B10*
7505.12.00	- - di leghe di nichel	5	0	B10*
7601.10.00	- - Lingotti	15	0	B10*

SA 2012	Descrizione	Aliquota di base (%)	Aliquota definitiva (%)	Categoria
7601.20.00	- - Lingotti	15	0	B10*
7602.00.00	- altri	22	0	B15*c
7603.10.00	- Polveri a struttura non lamellare	10	0	B10*
7603.20.00	- Polveri a struttura lamellare; pagliette	10	0	B10*
7801.10.00	- - Lingotti	15	0	B10
7801.91.00	- - - Lingotti	15	0	B10
7801.99.00	- - - Lingotti	15	0	B10
7802.00.00	- altri	22	0	B15
7804.20.00	- Polveri e pagliette	5	0	B5*a
7806.00.20	- - Barre e profilati	5	0	B10*
7901.11.00	- - - Lingotti	10	0	B10*
7901.12.00	- - - Lingotti	10	0	B10*
7901.20.00	- - Lingotti	10	0	B10*

SA 2012	Descrizione	Aliquota di base (%)	Aliquota definitiva (%)	Categoria
7902.00.00	- altri	22	0	B15
7903.10.00	- Zinco polverizzato	5	0	B5*a
7903.90.00	- altri	5	0	B5*a
7904.00.00	- Barre e profilati	5	0	B10*
8001.10.00	- - Lingotti	10	0	B10*
8001.20.00	- - Lingotti	10	0	B10*
8002.00.00	- altri	22	0	B15
8003.00.10	- Barre per brasatura	5	0	B5*a
8003.00.90	- - Barre e profilati di stagno	5	0	B5*a
8007.00.30	- - Polveri e pagliette	5	0	B5*a
8101.10.00	- Polveri	5	0	B10*

SA 2012	Descrizione	Aliquota di base (%)	Aliquota definitiva (%)	Categoria
8101.94.00	- - Tungsteno greggio, comprese le barre ottenute semplicemente per sinterizzazione	5	0	B10*
8101.96.00	- - Fili	5	0	B10*
8101.97.00	- - Cascami e avanzati	22	0	B15
8101.99.10	- - - Barre, diverse da quelle ottenute semplicemente per sinterizzazione; profilati, lamiere, nastri e fogli	5	0	B10*
8101.99.90	- - - altri	5	0	B10*
8102.10.00	- Polveri	5	0	B10*
8102.94.00	- - Molibdeno greggio, comprese le barre ottenute semplicemente per sinterizzazione	5	0	B10*
8102.95.00	- - Barre, diverse da quelle ottenute semplicemente per sinterizzazione, profilati, lamiere, nastri e fogli	5	0	B10*
8102.96.00	- - Fili	5	0	B10*

SA 2012	Descrizione	Aliquota di base (%)	Aliquota definitiva (%)	Categoria
8102.97.00	- - Cascami e avanzzi	22	0	B15
8102.99.00	- - altri	5	0	B10*
8103.20.00	- Tantalio greggio, comprese le barre ottenute semplicemente per sinterizzazione; polveri	5	0	B10*
8103.30.00	- Cascami e avanzzi	22	0	B15
8103.90.00	- altri	5	0	B10*
8104.11.00	- - Contenente almeno 99,8%, in peso, di magnesio	15	0	B10
8104.19.00	- - altri	15	0	B10
8104.20.00	- Cascami e avanzzi	22	0	B15
8104.30.00	- Trucioli, torniture e granelli calibrati; polveri	15	0	B10
8104.90.00	- altri	15	0	B10
8105.20.10	- - Cobalto greggio	5	0	B7*
8105.20.90	- - semilavorati	5	0	B7*

SA 2012	Descrizione	Aliquota di base (%)	Aliquota definitiva (%)	Categoria
8105.20.90	- - - altri	5	0	B7*
8105.30.00	- Cascami e avanzi	22	0	B15
8105.90.00	- altri	5	0	B7*
8106.00.10	- - Cascami e avanzi	22	0	B15
8106.00.10	- - altri	5	0	B10*
8106.00.90	- - semilavorato	5	0	B10*
8106.00.90	- - altri	5	0	B10*
8107.20.00	- Cadmio greggio; polveri	5	0	B10*
8107.30.00	- Cascami e avanzi	22	0	B15
8107.90.00	- - semilavorato	5	0	B10*
8107.90.00	- - altri	5	0	B10*
8108.20.00	- Titanio greggio; polveri	5	0	B10*
8108.30.00	- Cascami e avanzi	22	0	B15

SA 2012	Descrizione	Aliquota di base (%)	Aliquota definitiva (%)	Categoria
8108.90.00	- - semilavorato	5	0	B10*
8108.90.00	- - altri	5	0	B10*
8109.20.00	- Zirconio greggio; polveri	5	0	B10*
8109.30.00	- Cascami e avanzzi	22	0	B15
8109.90.00	- - semilavorato	5	0	B10*
8109.90.00	- - altri	5	0	B10*
8110.10.00	- Antimonio greggio; polveri	5	0	B10*
8110.20.00	- Cascami e avanzzi	22	0	B15
8110.90.00	- - semilavorato	5	0	B10*
8110.90.00	- - altri	5	0	B10*
8111.00.00	- Cascami e avanzzi	22	0	B15
8111.00.00	- - semilavorato	5	0	B10*

SA 2012	Descrizione	Aliquota di base (%)	Aliquota definitiva (%)	Categoria
8111.00.00	- - altri	5	0	B10*
8112.12.00	- - greggio; polveri	5	0	B10*
8112.13.00	- - Cascami e avanzi	22	0	B15
8112.19.00	- - - semilavorato	5	0	B10*
8112.19.00	- - - altri	5	0	B10*
8112.21.00	- - greggio; polveri	5	0	B10*
8112.22.00	- - Cascami e avanzi	22	0	B15
8112.29.00	- - semilavorato	5	0	B10*
8112.29.00	- - - altri	5	0	B10*
8112.51.00	- - greggio; polveri	5	0	B10*
8112.52.00	- - Cascami e avanzi	22	0	B15
8112.59.00	- - - semilavorato	5	0	B10*

SA 2012	Descrizione	Aliquota di base (%)	Aliquota definitiva (%)	Categoria
8112.59.00	- - - altri	5	0	B10*
8112.92.00	- - - greggi; cascami e avanzzi; polveri	22	0	B15
8112.92.00	- - - altri	5	0	B10*
8112.99.00	- - - semilavorati	5	0	B10*
8112.99.00	- - - altri	5	0	B10*
8113.00.00	- - Cascami e avanzzi	22	0	B15
8113.00.00	- - semilavorato	5	0	B10*
8113.00.00	- - altri	5	0	B10*

Misure specifiche del Vietnam
che regolano l'importazione e l'esportazione di merci

- a) Misure del Vietnam che regolano l'importazione delle merci descritte di seguito.

Descrizione

Veicoli con guida a destra (compresi i loro componenti e i veicoli modificati per la guida a sinistra prima dell'importazione in Vietnam), tranne i veicoli speciali con guida a destra operanti su piccole superfici, come gru, macchine per lo scavo di fossi e canali, camion per la raccolta dei rifiuti, spazzatrici stradali, camion per la costruzione di strade, autobus per il trasporto di passeggeri negli aeroporti, carrelli elevatori utilizzati in magazzini e porti.

Merci di consumo usate, comprendenti:

- prodotti tessili e abbigliamento; calzature,

- prodotti elettronici (tra cui stampanti, fax, computer portatili con più di tre anni di uso dalla data di fabbricazione, driver per dischi);
- prodotti e impianti frigoriferi;
- elettrodomestici;
- apparecchi medici;
- mobilio;
- articoli di uso domestico in porcellana, argilla, vetro, metallo, resina, gomma, plastica e altri materiali.

Veicoli usati e loro pezzi di ricambio, compresi:

- veicoli a motore con più di cinque anni di uso dalla data di fabbricazione;
- macchine, strutture, camere d'aria, pneumatici, motori di automobili, trattori, motocicli a 2 e a 3 ruote, usati;

- motori a combustione interna e macchine con motori a combustione interna con capacità inferiore a 30 CV; e
- biciclette, veicoli a 2 e a 3 ruote.

Prodotti a base di amianto e materiali del gruppo anfibolo.

Tutti i tipi di macchine specializzate per la codificazione e di software di cifratura utilizzati nel settore della protezione dei segreti di Stato.

- b) Misure del Vietnam che regolano l'esportazione delle merci descritte di seguito.

Descrizione

Legname rotondo e legname segato ottenuto da foreste naturali nazionali; prodotti in legno (tranne i prodotti di artigianato e quelli ottenuti da legno di foreste coltivate, da legno importato e da palette di carico artificiali).

Tutti i tipi di macchine specializzate per la codificazione e di software di cifratura utilizzati nel settore della protezione dei segreti di Stato.

Merci escluse dalla definizione di prodotti rifabbricati

AHTN 2012	Descrizione AHTN 2012
Capitolo 84	
8414.51	- - Ventilatori da tavolo, da suolo, da muro o da parete, da soffitto, da tetto o da finestra, con motore elettrico incorporato di potenza inferiore o uguale a 125 W
8414.59	- - altri
84.15	Macchine e apparecchi per il condizionamento dell'aria comprendenti un ventilatore a motore e dei dispositivi atti a modificare la temperatura e l'umidità, compresi quelli nei quali il grado igrometrico non è regolabile separatamente
84.18 (ex 8418.50,8418.61,8418.69, 8418.91)	Frigoriferi, congelatori-conservatori ed altro materiale, altre macchine ed apparecchi per la produzione del freddo, con attrezzatura elettrica o di altra specie; pompe di calore diverse dalle macchine ed apparecchi per il condizionamento dell'aria della voce 84.15
8419.11.10	- - - di tipo domestico

AHTN 2012	Descrizione AHTN 2012
8419.19.10	- - - di tipo domestico
8421.12.00	- - Idroestrattori per biancheria
8421.21.11	- - - - Apparecchi di filtraggio ad uso domestico
8421.91	- - di centrifughe, compresi gli idroestrattori centrifughi
8422.11.00	- - di tipo familiare
8422.90.10	- - di macchine della sottovoce 8422.11
84.43	Macchine e apparecchi per stampare con lastre, cilindri o altri organi per la stampa della voce 84.42; altre stampanti, copiatrici e telecopiatrici (telefax), anche combinate tra loro; parti ed accessori
84.50 (ex 8450.20)	Macchine per lavare la biancheria, anche con dispositivo per asciugare
8451.30.10	- - Macchine per stirare a rullo unico per uso domestico
8452.10.00	- Macchine per cucire di tipo domestico

AHTN 2012	Descrizione AHTN 2012
84.71 (ex 8471.50, 8471.60, 8471.70, 8471.80, 8471.90)	Forni industriali o per laboratori, compresi gli inceneritori, non elettrici
8508.11.00	- - di potenza inferiore o uguale a 1 500 W e in cui il volume del serbatoio sia inferiore o uguale a 20 l
8508.19.10	- - - per uso domestico
8508.70.10	- -di aspirapolvere delle sottovoci 8508.11.00 o 8508.19.10
85.09	Apparecchi elettromeccanici con motore elettrico incorporato, per uso domestico, diversi dagli aspirapolvere della voce 85.08
85.10	Rasoi, tosatrici e apparecchi per la depilazione, con motore elettrico incorporato
85.16	Scaldacqua e scaldatori ad immersione, elettrici; apparecchi elettrici per il riscaldamento dei locali, del suolo o per usi simili; apparecchi elettrotermici per parrucchiere (per esempio: asciugacapelli, apparecchi per arricciare, scaldaferrì per arricciare) o per asciugare le mani; ferri da stiro elettrici; altri apparecchi elettrotermici per usi domestici; resistenze scaldanti, diverse da quelle della voce 85.45

AHTN 2012	Descrizione AHTN 2012
85.17 (ex 8517.61, 8517.62, 8517.70)	Apparecchi telefonici per abbonati, compresi i telefoni per reti cellulari e per altre reti senza filo; altri apparecchi per la trasmissione o la ricezione della voce, di immagini o di altri dati, compresi gli apparecchi per la comunicazione in una rete con o senza filo (come una rete locale o estesa), diversi da quelli delle voci 84.43, 85.25, 85.27 o 85.28
85.18 (ex 8518.10, 8518.29)	Microfoni e loro supporti; altoparlanti, anche montati nelle loro casse acustiche; cuffie e auricolari, anche combinati con un microfono, ed insiemi e assortimenti costituiti da un microfono e da uno o più altoparlanti; amplificatori elettrici ad audiofrequenza; apparecchi elettrici di amplificazione del suono
85.19 (ex 8519.20, 8519.50, 8519.89)	Apparecchi per la registrazione del suono; apparecchi per la riproduzione del suono; apparecchi per la registrazione e la riproduzione del suono
85.21	Apparecchi per la videoregistrazione o la videoriproduzione, anche incorporanti un ricevitore di segnali videofonici
85.22	Parti ed accessori riconoscibili come destinati, esclusivamente o principalmente, agli apparecchi delle voci 85.19 o 85.21
85.25	Apparecchi trasmettenti per la radiodiffusione o la televisione, anche muniti di un apparecchio ricevente o di un apparecchio per la registrazione o la riproduzione del suono; telecamere, fotocamere digitali e videocamere digitali
8525.80	- Telecamere, fotocamere digitali e videocamere digitali

AHTN 2012	Descrizione AHTN 2012
85.27	Apparecchi riceventi per la radiodiffusione, anche combinati, in uno stesso involucro, con un apparecchio per la registrazione o la riproduzione del suono o con un apparecchio di orologeria
8528.72	- - altri, a colori
8528.73.00	- - altri, in monocromie
85.29	Parti riconoscibili come destinate esclusivamente o principalmente agli apparecchi delle voci da 85.25 a 85.28
85.39 (ex 8539.10, 8539.21, 8539.41, 8539.49, 8539.90)	Lampade e tubi elettrici ad incandescenza o a scarica, compresi gli oggetti detti "fari e proiettori sigillati" e le lampade e tubi a raggi ultravioletti o infrarossi; lampade ad arco
87.02	Autoveicoli per il trasporto di dieci persone o più, compreso il conducente
87.03	Autoveicoli da turismo ed altri autoveicoli costruiti principalmente per il trasporto di persone (diversi da quelli della voce 8702), compresi gli autoveicoli del tipo "break" e le auto da corsa
87.04	Autoveicoli per il trasporto di merci

Veicoli a motore e loro parti ed accessori

ARTICOLO 1

Disposizioni generali

1. Il presente allegato si applica ai prodotti descritti di seguito, originari di una delle Parti, di cui specificamente ai capitoli 40, 84, 85, 87 e 94 del SA 2012:
 - a) veicoli a motore completi della categoria M1, quali definiti nei regolamenti UNECE, e loro parti ed accessori, nella misura in cui tali parti ed accessori sono disciplinati dai regolamenti UNECE applicabili ai veicoli a motore completi della categoria M1; e
 - b) parti ed accessori di veicoli a motore delle categorie M2 e N3, quali definiti nei regolamenti UNECE, nella misura in cui tali parti ed accessori sono disciplinati dai regolamenti UNECE applicabili anche ai veicoli a motore completi della categoria M1.

2. Ai fini del presente allegato si intende per:

- a) "regolamenti tecnici interni", anche le marcature e le procedure di valutazione della conformità;
- b) "prodotti contemplati dal presente allegato", tutti i prodotti figuranti nell'elenco di cui al paragrafo 1, lettere a) e b);
- c) "veicoli a motore" e "parti ed accessori", i veicoli a motore e le parti e gli accessori quali definiti nell'accordo UNECE del 1958 e nei regolamenti ad esso allegati;
- d) "originario", riferito all'origine di un prodotto quale determinata conformemente al protocollo 1 (Regole di origine e cooperazione amministrativa);
- e) "UNECE", la Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite;

- f) "accordo UNECE del 1958", l'accordo relativo all'adozione di prescrizioni tecniche uniformi applicabili ai veicoli a motore, agli accessori e alle parti che possono essere installati e/o utilizzati sui veicoli a motore e alle condizioni del riconoscimento reciproco delle omologazioni rilasciate sulla base di tali prescrizioni, gestito dal Forum mondiale per l'armonizzazione dei regolamenti sui veicoli; e
- g) "regolamenti UNECE", i regolamenti allegati all'accordo UNECE del 1958.

3. Ai fini dei prodotti contemplati dal presente allegato, le Parti confermano i seguenti obiettivi e principi condivisi:

- a) eliminare e prevenire gli ostacoli non tariffari agli scambi bilaterali;
- b) promuovere la compatibilità e la convergenza dei regolamenti basati su norme internazionali;

promuovere il riconoscimento delle omologazioni basate in particolare su sistemi di omologazione conformi all'accordo UNECE del 1958;

- c) stabilire condizioni di mercato concorrenziali fondate sui principi di apertura, non discriminazione e trasparenza;

- d) proteggere la salute umana, la sicurezza e l'ambiente; e
- e) rafforzare la cooperazione al fine di promuovere uno sviluppo continuo e reciprocamente vantaggioso degli scambi commerciali.

ARTICOLO 2

Norme internazionali

1. Le Parti riconoscono che i regolamenti UNECE rappresentano le norme internazionali pertinenti per i prodotti contemplati dal presente allegato.
2. Il Vietnam è incoraggiato a divenire parte contraente dell'accordo UNECE del 1958.
3. Ciascuna Parte riconosce che le prescrizioni tecniche di cui ai regolamenti UNECE offrono un livello di protezione sufficiente a garantire la sicurezza o la protezione dell'ambiente o della salute umana nel settore disciplinato da tali regolamenti UNECE. Le Parti si astengono dall'imporre prescrizioni tecniche aggiuntive nel settore disciplinato da tali regolamenti UNECE.

ARTICOLO 3

Convergenza normativa

1. Le Parti si astengono dall'introdurre nuovi regolamenti tecnici interni che si scostino dalle prescrizioni tecniche di cui ai regolamenti UNECE vigenti o di imminente perfezionamento, nei settori disciplinati da tali regolamenti, tranne qualora esistano validi motivi, fondati su informazioni scientifiche o tecniche, per cui una specifica prescrizione tecnica di un regolamento UNECE risulti inefficace o inadeguata per garantire la sicurezza o la protezione dell'ambiente o della salute umana.
2. La Parte che adotta nuovi regolamenti tecnici interni conformemente a quanto previsto al paragrafo 1 individua, su richiesta dell'altra Parte, gli elementi di detti regolamenti che si scostano significativamente dalle pertinenti prescrizioni tecniche, marcature o procedure di valutazione della conformità di cui ai regolamenti UNECE. Tale Parte fornisce una spiegazione adeguata dei motivi di tale scostamento.

3. Qualora una Parte abbia adottato e mantenga in vigore, conformemente al paragrafo 1, regolamenti tecnici interni che si scostano dalle prescrizioni tecniche, dalle marcature o dalle procedure di valutazione della conformità vigenti di cui ai regolamenti UNECE, tale Parte riesamina detti regolamenti tecnici interni a intervalli regolari, non superiori a cinque anni, al fine di accrescerne la convergenza con le pertinenti prescrizioni tecniche, marcature e procedure di valutazione della conformità di cui ai regolamenti UNECE. Al momento di esaminare i propri regolamenti tecnici interni, ciascuna Parte valuta se le circostanze che hanno dato luogo allo scostamento sussistono ancora. Il risultato di tali riesami, comprese le informazioni scientifiche e tecniche utilizzate, è comunicato, su richiesta, all'altra Parte.

ARTICOLO 4

Accesso al mercato

1. Ciascuna Parte accetta sul proprio mercato come conformi alle proprie prescrizioni tecniche interne o alle proprie procedure di valutazione della conformità i prodotti contemplati dal presente allegato, che siano oggetto di un certificato di omologazione UNECE valido, senza imporre ulteriori prescrizioni relative a prove o marcature volte a verificare o attestare la conformità alle prescrizioni nei settori disciplinati dai pertinenti regolamenti UNECE.

2. Alle parti e agli accessori di cui all'articolo 1 (Disposizioni generali), paragrafo 1, lettere a) e b), si applicano le seguenti norme:
- a) al momento dell'importazione, le parti e gli accessori devono essere accompagnati dai pertinenti certificati di omologazione UNECE. La Parte importatrice si adopera per accettare un marchio di omologazione UNECE valido affisso su tali parti ed accessori come prova sufficiente dell'esistenza di un certificato di omologazione UNECE valido.-
 - b) Una volta divenuto parte contraente dell'accordo UNECE del 1958, il Vietnam accetta, conformemente ai principi e alle procedure di cui all'accordo UNECE del 1958, un marchio di omologazione UNECE valido affisso su una parte o un accessorio contemplato dal presente allegato come prova sufficiente dell'esistenza di un certificato di omologazione UNECE valido, qualora tale marchio di omologazione UNECE sia esplicitamente previsto dai pertinenti regolamenti UNECE che entrambe le Parti sono tenute ad applicare.
 - c) Una volta che il Vietnam è divenuto parte contraente dell'accordo UNECE del 1958, l'Unione accetta, per quanto concerne parti ed accessori, un'omologazione UNECE valida, rilasciata da un'autorità di omologazione vietnamita in conformità ai diritti e agli obblighi previsti dall'accordo UNECE del 1958.

3. Ai veicoli a motore completi della categoria UNECE M1¹ di cui all'articolo 1 (Disposizioni generali), paragrafo 1, lettera a), si applicano le norme descritte di seguito.
- a) Il Vietnam accetta sul proprio mercato come conformi ai propri regolamenti tecnici interni, senza imporre ulteriori prescrizioni relative a prove, i veicoli completi appartenenti a tale categoria per i quali un'autorità di omologazione dell'Unione ha rilasciato un certificato UNECE valido di omologazione internazionale globale di un tipo di veicolo in conformità ai principi e alle procedure di cui all'accordo UNECE del 1958. Il tipo di veicolo importato per la prima volta in Vietnam è accompagnato dal certificato UNECE valido di omologazione internazionale globale del tipo di veicolo.

¹ Si precisa che sono compresi i veicoli del tipo "pick-up" classificati nella categoria di veicoli M1 dell'UNECE.

- b) Il Vietnam accetta un certificato di conformità CE valido per veicoli completi per un periodo di sette anni, che inizia a decorrere dopo cinque anni dalla data di entrata in vigore del presente accordo. Il tipo di veicolo importato per la prima volta in Vietnam è accompagnato dal pertinente certificato di omologazione CE per veicoli completi. Per le successive importazioni di tale tipo di veicolo, il certificato di conformità CE è considerato prova sufficiente dell'esistenza di un certificato di omologazione CE valido per veicoli completi. Qualora per i veicoli a motore completi sia disponibile un certificato UNECE di omologazione internazionale globale di un tipo di veicolo, il Vietnam comunica all'Unione se intende continuare ad accettare i certificati di conformità CE validi per veicoli completi come alternativa al certificato UNECE di omologazione internazionale globale di un tipo di veicolo in relazione a determinate categorie di veicoli.
- c) Una volta che il Vietnam è divenuto parte contraente dell'accordo UNECE del 1958 e applica il regolamento UNECE relativo all'omologazione internazionale globale di un tipo di veicolo, l'Unione accetta i certificati UNECE validi di omologazione internazionale globale di un tipo di veicolo rilasciati da un'autorità di omologazione vietnamita in conformità ai diritti e agli obblighi previsti dall'accordo UNECE del 1958.

4. Con frequenza mensile, oppure previa notifica all'UNECE, le autorità competenti di ciascuna Parte che sia una parte contraente dell'accordo UNECE del 1958 trasmettono alle autorità competenti dell'altra Parte un elenco dei prodotti contemplati dal presente allegato la cui omologazione abbiano rifiutato di rilasciare o abbiano ritirato durante il periodo precedente. In aggiunta ciascuna Parte, su richiesta dell'autorità competente dell'altra Parte, trasmette immediatamente a tale autorità competente una copia di tutte le informazioni pertinenti che hanno giustificato la sua decisione di rilasciare, rifiutare o ritirare l'omologazione di un veicolo a motore completo o di sue parti o accessori.

5. Qualora le autorità competenti di una Parte rilevino che determinati prodotti contemplati dal presente allegato, recanti marchi di omologazione rilasciati da un'autorità di omologazione dell'altra Parte a norma dei regolamenti UNECE o, se del caso, di disposizioni legislative e regolamentari dell'Unione relative a veicoli a motore completi, non sono conformi al tipo omologato, esse ne informano le autorità competenti dell'altra Parte che hanno rilasciato l'omologazione. L'altra Parte adotta tutte le misure necessarie per ristabilire la conformità di tali prodotti dei propri fabbricanti ai tipi omologati e informa l'altra Parte delle misure adottate, che possono comprendere, ove necessario, il ritiro dell'omologazione. Qualora sussista una minaccia per la sicurezza o per l'ambiente, la Parte che ha rilasciato l'omologazione, una volta ricevute le informazioni riguardanti la non conformità al tipo o ai tipi omologati, informa l'altra Parte in merito alla situazione. Una Parte può vietare la vendita e l'uso di tali prodotti contemplati dal presente allegato. In tali casi la Parte che ha rilasciato l'omologazione, su richiesta, trasmette all'altra Parte tutte le pertinenti informazioni in base alle quali è stata rilasciata l'omologazione.

6. Le autorità competenti di ciascuna Parte possono, conformemente alla propria legislazione interna, ricorrere a un campionamento aleatorio per verificare se i prodotti contemplati dal presente allegato siano conformi alle pertinenti prescrizioni tecniche interne. Per quanto concerne i veicoli a motore completi, la conformità è attestata da un certificato UNECE di omologazione internazionale globale di un tipo di veicolo o, se del caso, da un certificato di omologazione CE; per quanto concerne parti ed accessori, la conformità è attestata da un certificato di omologazione UNECE che dimostri la conformità ai pertinenti regolamenti UNECE. Ciascuna Parte può imporre a un fornitore di ritirare dal proprio mercato un prodotto contemplato dal presente allegato qualora quest'ultimo non risulti conforme a tali prescrizioni e regolamenti tecnici interni pertinenti.

ARTICOLO 5

Prodotti con nuove tecnologie o nuove caratteristiche

1. Ciascuna Parte, fatta salva la propria legislazione interna, si astiene dal ritardare indebitamente l'immissione sul proprio mercato delle parti e degli accessori di cui all'articolo 1 (Disposizioni generali), paragrafo 1, lettere a) e b), adducendo che tali parti e accessori integrano una nuova tecnologia o una nuova caratteristica.

2. Qualora una Parte rifiuti l'immissione sul proprio mercato di parti o accessori dell'altra Parte di cui all'articolo 1 (Disposizioni generali), paragrafo 1, lettere a) e b), o ne imponga il ritiro dal proprio mercato, adducendo che tali parti e accessori integrano una nuova tecnologia o una nuova caratteristica tale da creare un rischio per la salute umana, la sicurezza o l'ambiente, essa notifica immediatamente tale decisione e le ragioni che la giustificano agli operatori economici interessati.

ARTICOLO 6

Altre misure di restrizione degli scambi

Ciascuna Parte si astiene dall'annullare o dal compromettere i vantaggi in termini di accesso al mercato derivanti all'altra Parte dal presente allegato mediante altre misure di regolamentazione specifiche per il settore oggetto del presente allegato. Tale disposizione non pregiudica il diritto di ciascuna Parte di adottare misure necessarie per la sicurezza, la protezione dell'ambiente o della salute umana e per la prevenzione di pratiche ingannevoli, purché dette misure si basino su informazioni tecniche o scientifiche comprovate.

ARTICOLO 7

Cooperazione

1. In seno al gruppo di lavoro sui veicoli a motore e loro parti, istituito a norma dell'articolo 17.3 (Gruppi di lavoro), le Parti collaborano e si scambiano informazioni su qualsiasi questione pertinente all'attuazione del presente allegato.
2. A norma del capo 16 (Cooperazione e sviluppo delle capacità) ciascuna Parte, su richiesta dell'altra Parte, prende in debita considerazione le proposte di cooperazione avanzate dall'altra Parte nel quadro del presente allegato. Tale cooperazione è realizzata, tra l'altro, tramite il dialogo nelle sedi appropriate, progetti comuni, programmi di assistenza tecnica e sviluppo delle capacità in materia di regolamenti tecnici e procedure di valutazione della conformità, secondo quanto stabilito di comune accordo.
3. Fatto salvo il capo 16 (Cooperazione e sviluppo delle capacità), la cooperazione si concentra sullo sviluppo delle capacità tecniche per il miglioramento delle competenze in materia di prove e delle procedure per l'accettazione delle omologazioni. Tale cooperazione può comprendere formazioni, tirocini o scambi di esperienze per i funzionari dell'autorità di omologazione del Vietnam presso autorità di omologazione dell'Unione o progetti simili.

ARTICOLO 8

Attuazione

1. Le Parti convengono che il gruppo di lavoro sui veicoli a motore e loro parti agevola l'attuazione del presente allegato.
2. Il gruppo di lavoro sui veicoli a motore e loro parti monitora l'effettiva attuazione del presente allegato e può prendere in esame qualsiasi questione ad esso inerente. Ciascuna Parte istituisce un punto di contatto per rendere possibile una comunicazione efficace.
3. Su richiesta di una Parte, ma non prima che siano trascorsi 10 anni dalla data di entrata in vigore del presente accordo, le Parti possono rivedere il presente allegato e discutere l'ambito di applicazione delle categorie UNECE L, M e N.

ARTICOLO 9

Data di applicazione

Salvo altrimenti disposto, il presente allegato si applica dopo tre anni dalla data di entrata in vigore del presente accordo.

Prodotti farmaceutici/medicinali e dispositivi medici

ARTICOLO 1

Disposizioni generali

Le Parti confermano i seguenti obiettivi e principi condivisi:

- a) eliminare e prevenire gli ostacoli non tariffari agli scambi bilaterali sulla base dei principi di apertura, non discriminazione e trasparenza; e
- b) utilizzare le norme, le prassi e gli orientamenti internazionali sviluppati nel quadro delle pertinenti organizzazioni internazionali come base per i loro regolamenti tecnici.

ARTICOLO 2

Definizioni

Ai fini del presente allegato si intende per:

- a) "prodotti farmaceutici/medicinali"¹, qualunque sostanza o associazione di sostanze che possa essere somministrata all'uomo allo scopo di stabilire una diagnosi medica, a fini curativi o profilattici o per ripristinare, correggere o modificare funzioni o strutture fisiologiche. I prodotti farmaceutici/medicinali comprendono, fra l'altro, i farmaci chimici, i prodotti biologici [vaccini, (anti)tossine, emocomponenti ed emoderivati], i farmaci a base di piante, i radiofarmaci, i farmaci ricombinanti. I prodotti farmaceutici/medicinali comprendono i medicinali di terapia genica e di terapia cellulare o i prodotti dell'ingegneria tissutale se disciplinati come prodotti farmaceutici/medicinali da entrambe le Parti;

¹ Tale definizione fa salva la legge del Vietnam n. 105/2016/QH13 sul settore farmaceutico e la direttiva dell'Unione 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano.

- b) "dispositivo medico"¹, qualunque prodotto rientrante nella definizione di dispositivo medico e di dispositivo medico-diagnostico in vitro stabilita nel documento finale GHTF/SG1/N071: 2012 dal Forum internazionale dei legislatori in materia di dispositivi medici (GHTF/IMDRF); e
- c) "norme", qualunque disposizione legislativa o regolamentare, procedura, decisione amministrativa o orientamento esecutivo di applicazione generale.

¹ Per il Vietnam, tale definizione fa salva la legislazione del Vietnam in materia di dispositivi medici.

ARTICOLO 3

Norme internazionali

Le Parti fondano i loro regolamenti tecnici su norme, prassi e orientamenti internazionali relativi ai prodotti farmaceutici/medicinali o ai dispositivi medici¹, compresi quelli elaborati dall'Organizzazione mondiale della salute (OMS), dall'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici (OCSE), dal Consiglio internazionale sull'armonizzazione dei requisiti tecnici per la registrazione di medicinali per uso umano (ICH)², dalla convenzione per le ispezioni farmaceutiche e dal programma di cooperazione nelle ispezioni farmaceutiche (PIC/S) per quanto riguarda i medicinali, nonché dal Forum internazionale dei legislatori in materia di dispositivi medici (IMDRF) per quanto riguarda i dispositivi medici, tranne in casi debitamente giustificati in cui, sulla base di informazioni tecniche e scientifiche, tali norme, prassi o orientamenti internazionali risultino inefficaci o inadatti per conseguire i legittimi obiettivi perseguiti.

¹ Per quanto concerne il Vietnam, i regolamenti scientifici e tecnici possono fondarsi anche sulle norme, sulle prassi e sugli orientamenti del comitato consultivo dell'ASEAN sulle norme e sulla qualità (ACCSQ).

² Al fine di attuare la presente disposizione, il Vietnam modifica la propria legislazione interna per abolire la prescrizione riguardante il periodo minimo di vigenza dell'autorizzazione nel territorio dell'Unione anteriore alla presentazione di una richiesta di autorizzazione all'immissione in commercio in Vietnam, nonché qualunque prescrizione supplementare relativa agli studi clinici che vada oltre quelle previste dalle prassi internazionali (in particolare dagli orientamenti dell'ICH).

ARTICOLO 4

Trasparenza

1. Ciascuna Parte pubblica tempestivamente o rende comunque pubbliche in una fase iniziale opportuna le proprie norme riguardanti qualunque aspetto relativo alla fissazione dei prezzi, al rimborso o alla regolamentazione dei prodotti farmaceutici/medicinali o dei dispositivi medici, onde consentire alle persone interessate di prenderne conoscenza.
2. In conformità alla propria legislazione nazionale, per quanto possibile, ciascuna Parte:
 - a) rende pubbliche in anticipo le norme di cui al paragrafo 1 che intende adottare o modificare in maniera significativa;
 - b) offre alle persone interessate ragionevoli opportunità di presentare le loro osservazioni sulle norme proposte di cui al paragrafo 1, prevedendo in particolare un periodo di tempo ragionevole per la consultazione; e
 - c) tratta per iscritto, anche mediante strumenti di comunicazione elettronica, le questioni significative ed essenziali sollevate nelle osservazioni presentate per iscritto dalle persone interessate durante il periodo di consultazione.

3. Ogniqualvolta possibile, ciascuna Parte prevede un intervallo ragionevole tra la pubblicazione delle norme di cui al paragrafo 1 e la loro entrata in vigore.
4. Qualora una Parte abbia istituito un'autorità incaricata del funzionamento o dell'amministrazione dei suoi programmi di assistenza sanitaria e tale autorità introduca o applichi procedure per la registrazione, la fissazione dei prezzi o il rimborso di prodotti farmaceutici/medicinali, tale Parte:
 - a) provvede affinché tutti i criteri, le metodologie, le norme, gli orientamenti e le altre misure esecutive applicabili alla registrazione, alla fissazione dei prezzi o al rimborso di prodotti farmaceutici/medicinali, comprese quelle utilizzate per determinare prodotti comparabili, siano trasparenti, equi, ragionevoli e non discriminatori e vengano comunicati tempestivamente al legittimo titolare dei diritti di un prodotto su richiesta di quest'ultimo;
 - b) si assicura che le decisioni su tutte le richieste e domande riguardanti la fissazione dei prezzi o l'approvazione di prodotti farmaceutici/medicinali ai fini del rimborso siano adottate e comunicate entro un termine ragionevole e definito a partire dalla data della loro ricezione;
 - c) offre in tempo utile al legittimo titolare dei diritti di un prodotto possibilità concrete di presentare osservazioni nelle fasi pertinenti del processo decisionale relativo alla fissazione dei prezzi e al rimborso, fatte salve le disposizioni legislative e regolamentari di ciascuna Parte in materia di riservatezza; e

- d) in caso di decisione negativa in merito alla registrazione, alla fissazione dei prezzi o al rimborso, espone al legittimo titolare dei diritti di un prodotto le proprie motivazioni, basate su criteri obiettivi e verificabili, in una dichiarazione sufficientemente dettagliata per permettere di comprendere gli elementi alla base della decisione, indicando i criteri applicati e, se del caso, i pareri o le raccomandazioni di esperti su cui tale decisione si fonda. Il titolare dei diritti è inoltre informato di tutti i mezzi di ricorso disponibili a norma delle disposizioni legislative e regolamentari interne, nonché dei termini per l'esperimento di tali mezzi di ricorso.

ARTICOLO 5

Marchio di origine

Per i prodotti farmaceutici/medicinali, il Vietnam può applicare prescrizioni relative all'apposizione obbligatoria del marchio del paese d'origine a livello di ciascuno Stato membro. Il Vietnam è incoraggiato a valutare la possibilità di accettare il marchio "Prodotto nell'UE", o un marchio simile nella lingua locale, in quanto conforme alle suddette prescrizioni relative al marchio del paese d'origine.

Requisiti e procedure per il riconoscimento degli stabilimenti per i prodotti

1. L'autorità competente della Parte importatrice redige gli elenchi degli stabilimenti riconosciuti e li mette a disposizione del pubblico.
2. I requisiti e le procedure per il riconoscimento sono i seguenti:
 - a) i prodotti in questione devono essere stati autorizzati dall'autorità competente della Parte importatrice. Tale autorizzazione precisa i requisiti per l'importazione e la certificazione;
 - b) l'autorità competente della Parte esportatrice riconosce gli stabilimenti per l'esportazione e fornisce alla Parte importatrice garanzie sanitarie sufficienti a dimostrare che tali stabilimenti soddisfano i requisiti pertinenti della Parte importatrice;
 - c) l'autorità competente della Parte esportatrice deve avere la facoltà di sospendere o revocare l'autorizzazione all'esportazione di uno stabilimento in caso di inosservanza dei requisiti;

- d) la Parte importatrice può effettuare verifiche conformemente alle disposizioni dell'articolo 6.7 (Verifiche) come parte della procedura di riconoscimento;
- e) le verifiche di cui alla lettera d) riguardano la struttura, l'organizzazione e le facoltà dell'autorità competente responsabile del riconoscimento dello stabilimento, nonché le garanzie sanitarie riguardanti la conformità ai requisiti della Parte importatrice;
- f) le verifiche di cui alla lettera d) possono includere ispezioni in loco presso un numero rappresentativo di stabilimenti che figurano nell'elenco o negli elenchi forniti dalla Parte esportatrice;
- g) la Parte importatrice può modificare l'elenco degli stabilimenti in base ai risultati delle verifiche di cui alla lettera d).

Elenco delle voci tariffarie

Codice SA	Codice SA	Codice SA	Codice SA
840212	841480	846694	850161
840219	841490	847410	850162
840410	841581	847439	850163
840490	841620	847490	850422
840510	841630	848110	850440
840681	841690	848120	850590
840682	841861	848130	850720
840991	841869	848140	851440
840999	841899	848180	853620
841011	841950	848190	853630
841090	842119	848210	853650
841320	842121	848280	853690
841350	842191	848230	853710
841360	842199	848310	853720
841370	842220	848340	853890
841381	842290	848360	854110
841391	842833	848410	854121
841410	842839	848420	854129
841430	842890	848610	854130
841440	843680	848690	
841459	846291	850153	